



D.P.R. 30 marzo 1998

Istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 1998, n. 110.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto in particolare l'art. 34, comma 2, come modificato dall'art. 4, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione d'intesa con la regione autonoma della Sardegna del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu;

Visti, altresì, gli articoli 8 e 9 della citata legge n. 394 del 1991, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco;

Viste le intese del 16 luglio 1992 e del 29 dicembre 1995 fra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna relative all'istituzione del parco nazionale del golfo di Orosei, Gennargentu e isola dell'Asinara;

Visto in particolare l'art. 6 della citata intesa del 29 dicembre 1995, che prevede la costituzione di un comitato istituzionale di coordinamento;

Considerato che nella seduta del summenzionato comitato istituzionale di coordinamento, svoltasi a Nuoro il 10 ottobre 1997 è stata approvata la perimetrazione del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, n. SCN/97/17532 del 2 dicembre 1997 con la quale è stato richiesto alla regione autonoma della Sardegna il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Viste le modifiche richieste dalla regione autonoma della Sardegna, con gli atti n. 5376/GAB della Presidenza della giunta del 30 dicembre 1997 e n. 246/GAB della Presidenza della giunta del 26 gennaio 1998, sulla perimetrazione, la zonazione e sulle misure di salvaguardia del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu;

Visto il programma triennale aree protette 1994/96, approvato dal comitato per le aree naturali protette nella seduta del 14 dicembre 1995;



Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna firmata in data 19 febbraio 1998 sulla perimetrazione, la zonazione e sulle misure di salvaguardia del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

1. È istituito l'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu.
2. L'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
3. All'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
4. L'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
5. Il territorio del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu è delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1 : 100.000, allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione autonoma della Sardegna e presso la sede dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu.
6. Nel territorio del parco, a decorrere dall'istituzione dell'organismo di gestione del parco nazionale e, comunque, dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e fino alla approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco.

2. 1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;



d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394 del 1991 .

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu individua la sede dell'ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione autonoma della Sardegna, dalla provincia di Nuoro, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. 1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi della regione e degli enti pubblici;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 , e successive modificazioni ed integrazioni;

d) gli eventuali redditi patrimoniali;

e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

g) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

4. 1. Fino alla costituzione dell'Ente parco le autorizzazioni e le deroghe previste nelle misure di salvaguardia vengono rilasciate dalla provincia di Nuoro, secondo le modalità previste dall'art. 9 dell'allegato A.

2. Fino alla costituzione dell'Ente parco la definizione dei programmi e dei piani di intervento vengono determinati dal comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 6 dell'intesa Stato-regione del 29 dicembre 1995.

5. 1. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione autonoma della Sardegna per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.



6. 1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

MISURE DI SALVAGUARDIA PROVVISORIE DEL PARCO NAZIONALE DEL GOLFO DI OROSEI E GENNARGENTU

Articolo 1

Zonazione provvisoria interna

L'area del Parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu, così come delimitata nella cartografia allegata è suddivisa nelle seguenti zone:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con relativo grado di antropizzazione;
- zona 3, con maggiore grado di antropizzazione.

Articolo 2

Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche di attività ricreative e compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Articolo 3

Divieti generali

Sono vietati sul tutto il territorio del Parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera c), del comma 1, del successivo art. 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, sono consentiti anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;



-
- c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
 - d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;
 - e) l'apertura di nuovi siti di cave, miniere e discariche, escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;
 - f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
 - g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
 - h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;
 - m) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione, previa autorizzazione dell'organismo di gestione, degli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva, nonché i rimboschimenti con l'impiego di specie autoctone.

Articolo 4 Divieti nelle zone 1 e 2

1. Nelle aree delle zone 1 e 2, di cui al precedente art. 1, vigono i seguenti ulteriori divieti:

- a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
- b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;
- c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze, e popolazioni estranee alla fauna autoctona;
- d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo;
- e) l'apertura di nuove cave, miniere, discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;
- f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
- g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere a), e) del comma 2 del succitato art. 6.

2. Con esclusivo riferimento alla zona 1 vige il divieto di pesca sportiva.



Articolo 5

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del golfo di Orosei e del Gennargentu, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6, 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente parco:

a) i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

b) le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

c) i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C», «D», ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di singoli insediamenti.

3. Le attività forestali ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale Golfo di Orosei e Gennargentu vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 7 e dalla lettera e), comma 1 del successivo art. 8.

Articolo 6

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) le opere fluviali, comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della difesa del suolo;

b) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione delle zone rurali, gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

c) la realizzazione di bacini idrici;

d) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, ad esclusione di:

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978 ;

gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

e) le alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione entro e non oltre trenta giorni dalla



data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo, ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Articolo 7

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) le opere di mobilità, che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g), comma 1, del precedente art. 4, ed in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) le opere fluviali, comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della difesa del suolo;

c) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione delle zone rurali, gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) le opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) i piani economico-forestali, che contengano l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) la realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) gli impianti di acquacoltura, per l'allevamento intensivo e quelli di stoccaggio agricolo, così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone omogenee «E» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, ad esclusione di:

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978 ;

gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) le alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo, ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Articolo 8

Regime autorizzativo in zona 3



1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia effettuato l'inizio dei lavori:

a) le opere di mobilità ed in particolare: tracciati stradali o modifiche a quelli esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) le opere fluviali, comprese quelle che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della difesa del suolo;

c) le opere tecnologiche: elettrodotti, con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione delle zone rurali, gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) le opere di trasformazione e di bonifica agraria;

e) i piani economico-forestali nonché l'apertura di nuove piste forestali;

f) la coltivazione di cave e miniere esistenti;

g) la realizzazione di bacini idrici e di centrali idroelettriche;

h) gli impianti per allevamenti intensivi, nonché quelli di stoccaggio agricolo, così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) l'apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, all'interno delle zone omogenee «E» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, ad esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Articolo 9

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata per le opere che interessano esclusivamente le aree, ricadenti nelle zone 3 entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.



2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2, debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Articolo 10 Sorveglianza

La sorveglianza è affidata al Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna eventualmente coadiuvato da personale del Corpo forestale dello Stato mediante appositi accordi raggiunti nelle forme di legge con il Ministero competente, previo benestare della regione autonoma della Sardegna nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394 del 1991 .

Allegati¹

¹ si omette le planimetria